



COMUNE DI TERTENIA

Provincia di Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 11
del 01/03/2022

OGGETTO: Ricognizione delle situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale anno 2022, modifica della dotazione organica e approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024.

L'anno duemilaventidue, addì uno del mese di marzo alle ore 16.43 nella sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede la seduta **BARBARA DEMURTAS**, nella sua qualità di VICESINDACO pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

MURGIA GIULIO	SINDACO	A
DEMURTAS BARBARA	VICESINDACO	P
MEREU MARIANO	ASSESSORE	P
MELIS ILARIA	ASSESSORE	P
MURGIA ANGELO	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 3 Totale assenti n. 2

Partecipa la dott.ssa Maria Gabriella Brundu, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 pone l'obbligo, per gli Enti Locali, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- gli artt. 88 e 89 del D.Lgs. n. 267/2000 rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 recante *“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”* le amministrazioni pubbliche, in luogo della programmazione triennale del fabbisogno del personale, devono adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;
- il piano triennale dei fabbisogni di personale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- per la corretta applicazione della nuova disciplina, anche per quanto concerne le dotazioni organiche, si rendono necessarie tuttavia le apposite linee di indirizzo da emanare con Decreto Ministeriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, stabilisce che *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”* e rilevato che ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 il predetto divieto si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo ministeriali;
- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche sono state pubblicate nella G.U. n. 173 del 27.07.2018;
- il D. Lgs. 75 del 25/05/2017, dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli Enti, deve avere una valenza triennale, ma deve essere adottato annualmente e va allegato al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

ATTESO che in relazione ai vincoli in materia di personale:

- il comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) “abrogato”;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- Il comma 557 bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);
- Il comma 557 ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che *“In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- il comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che *“ Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

RICHIAMATO l'art. 33 comma 2 del d.l. n. 34/2019 come convertito in legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa*

complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. (...) I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. (...);

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

CONSIDERATO CHE le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

VISTO l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

RILEVATA la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

ATTESO CHE con D.P.C.M. del 17/03/2020, pubblicato in G.U.R.I. il 27/04/2020, sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;

RITENUTO opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

DATO ATTO CHE l'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

VISTA la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate correnti;

ACQUISITA l'attestazione a firma del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, prot. n. 1610 del 25/02/2022 riportante il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2019/2020/2021, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2020, compreso nel prospetto delle spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale e verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

1. Spese di personale 2020 € 1.004.808,09
2. Media entrate netto FCDE 4.103.064,23
3. Spesa di personale prevista 2022 € 1.115.276,52
4. Spesa massima di personale da non superare € 1.116033,47
5. Capacità assunzionali non utilizzate tenendo conto della spesa strutturale, pertanto al netto delle spese per assunzioni a termine e altre spese non strutturali: € 65.000,00;
6. Capacità assunzionali utilizzate con la presente programmazione: € 47.118,00

ATTESO CHE gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale;

DATO ATTO CHE questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera d) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **24,49%** si colloca nella seguente fascia: FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1. Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso calcolato come risulta dalla tabella allegata all'attestazione a firma del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, prot. n. 1310 del 14/02/2022, e pari ad **€ 111.225,38** Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della G.C. n. 3 del 22/01/2021 con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023, modificata con deliberazioni della G.C. n. 18 del 23/02/2021, n. 36 del 19/05/2021 e n. 48 del 04/08/2021;
- la deliberazione della G.C. n. 10 del 01/03/2022 con la quale è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità per gli anni 2020/2022 – Aggiornamento anno 2022;

DATO ATTO CHE la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999 n. 68;

RILEVATO CHE l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

ATTESO che

- la mancata ricognizione annuale comporta per le Amministrazioni l'impossibilità di assumere o instaurare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro con qualsiasi tipologia contrattuale, pena la nullità di tali atti, e che la mancata attivazione delle procedure di mobilità comporta, per il dirigente, responsabilità disciplinare;
- la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica e verificata l'insussistenza di tale condizione per il Comune di Tertenia;
- i Responsabili del Servizio dell'Ente, hanno attestato ciascuno, con riferimento al settore di competenza, l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per l'anno 2022;

RILEVATO CHE

- il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta, pertanto, quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 della L. n. 296/2006);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere, altresì, indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali;
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari

ATTESO CHE

- in esecuzione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 nel corso dell'anno 2021 sono state assunte in servizio le seguenti figure:
 - n. 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale, cat. D pos. eco D1, a tempo pieno e determinato per la durata di un anno;
 - n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat. D pos. eco D1, a tempo parziale 18 ore settimanali e indeterminato;
 - n. 1 Istruttore di Vigilanza, cat. C pos. eco. C1, a tempo parziale 18 ore settimanali e indeterminato;

- n. 2 Istruttori tecnici, cat. C pos. eco. C1, a tempo parziale 18 ore settimanali e indeterminato;
- in data 12/12/2021 è cessata un'unità di Istruttore Tecnico cat. C, assunto in data 06/09/2021, ed assegnato al Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Suape per dimissioni volontarie;
- in data 31/12/2021 è cessata un'unità di Operaio cat. B a tempo pieno e indeterminato assegnato al Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Suape, per essere collocato a riposo;

RAVVISATA l'opportunità di programmare in seguito l'assunzione della figura in luogo dell'Operaio cessato;

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Sociale prot. n. 1607 del 25/02/2022, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e per la quale si omette la diffusione per ragioni di riservatezza, laddove si evidenziano le ragioni per le quali si rende necessario l'assunzione di n. Istruttore Direttivo Assistente Sociale a tempo determinato;

RITENUTO che il Servizio Sociale è un servizio pubblico essenziale il cui funzionamento deve essere garantito dall'Ente;

DATO ATTO CHE allo stato attuale lo stesso risulta carente di personale stante l'assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto di n. 2 dipendenti ad esso assegnate;

RILEVATA la necessità di prevedere con la presente programmazione:

- la copertura del posto vacante di Istruttore Tecnico, cat. C pos. eco C1 a tempo parziale 18 ore settimanali e indeterminato da assegnare al Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Suape in sostituzione del dipendente dimissionario, mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altri Enti ai sensi di quanto stabilito nella disciplina inerente i "Criteri per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato approvate da Enti Pubblici del medesimo comparto" approvati con Delibera della Giunta Comunale n. 19 del 08/03/2019 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 01/12/2020 e n. 9 del 01/03/2022, atteso che la graduatoria vigente detenuta dall'Ente è esaurita per mancanza di idonei;
- l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. D pos. eco D1, a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Servizio Finanziario, Tributi e Sociale e ciò al fine di implementare il personale in servizio in considerazione dei numerosi adempimenti economici, fiscali e tributari incombenti all'Ente;
- l'assunzione di n. Istruttore Direttivo Assistente Sociale, cat. D pos. eco D1, a tempo pieno e determinato, da assegnare al Servizio Finanziario, Tributi e Sociale per la durata di sei mesi atteso l'assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto di due unità di categoria D assegnate al medesimo Servizio, nonché l'aumento considerevole dei procedimenti a carico del Servizio Sociale;

DATO ATTO CHE

- l'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo integrato dall'articolo 3 comma 9 del D.L. n.90/2014 convertito dalla legge 114/2014, stabilisce che: le amministrazioni ... omissis ... possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- tali limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'unione europea;
- le disposizioni di cui al medesimo comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali;
- a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- le limitazioni previste dal medesimo comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- il mancato rispetto dei limiti di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

VISTO l'art. 50 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 laddove è previsto al comma 1 che "gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli artt. 19 e ss. Del d.lgs. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia";

RITENUTO pertanto di poter prevedere l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale, per esigenze temporanee o eccezionali, in quanto è assicurato il rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010), in quanto soggiace al limite che prevede che la spesa complessiva per tale tipologia di assunzioni, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2009;

PRESO ATTO che nell'anno 2009 la spesa del Comune di Tertenia per le forme flessibili di lavoro è stata pari a € 122.976,02 per cantieri occupazionali assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed € 28.897,89 per Vigili Urbani;

RICHIAMATI, per quanto riguarda la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato:

- L'art. 92 del D.Lgs. 267/2000 che recita che gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno e parziale;

- L'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che disciplina l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile e che stabilisce che: *"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti"*;

RICHIAMATO l'art. 50 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 laddove è previsto che:

- comma 3 *"Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5"*;
- comma 4 *"Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono: (...) e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali"*;

DATO ATTO che nella fattispecie in esame, il carattere eccezionale dell'assunzione a tempo determinato trovasi nell'esigenza di garantire la presenza continua in servizio di almeno un assistente sociale ritenuta indispensabile per l'espletamento di funzioni fondamentali, la cui interruzione comporterebbe l'impossibilità di compiere attività indispensabili, improcrastinabili e obbligatorie, con conseguenti rischi per il tessuto sociale e per l'Ente stesso;

RITENUTO CHE la proposta di modifica della dotazione organica per incremento mediante la previsione dell'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. D pos. eco D1, a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Servizio Finanziario, Tributi e Sociale sia rispondente alle necessità manifestate da questa Amministrazione Comunale di perseguire ed ottenere ottimali livelli di efficacia ed efficienza;

RITENUTO di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 che, tenuto conto degli obiettivi programmati, dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, individui le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento, strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di personale;

RITENUTO di programmare le seguenti assunzioni di personale:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Anno 2022

- n. 1 Istruttore Tecnico, cat. C pos. eco C1 a tempo parziale 18 ore settimanali e indeterminato da assegnare al Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Suape in sostituzione del dipendente dimissionario, mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altri Enti ai sensi di quanto stabilito nella disciplina inerente i *"Criteri per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato approvate da Enti Pubblici del medesimo comparto"* approvati con Delibera della Giunta Comunale n. 19 del 08/03/2019 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 01/12/2020 e n. 9 del 01/03/2022, atteso che la graduatoria vigente detenuta dall'Ente è esaurita per mancanza di idonei;

- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D, pos. eco. D1 a tempo pieno ed indeterminato previo espletamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, della procedura di mobilità obbligatoria e in caso di esito negativo mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, e in caso di esito negativo della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e in caso di ulteriore esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;

Anno 2023

Nessuna nuova assunzione prevista in attesa di una valutazione più attenta delle esigenze dell'Ente alla luce delle opportunità offerte dalla norma e delle risorse disponibili;

Anno 2024

Nessuna nuova assunzione prevista in attesa di una valutazione più attenta delle esigenze dell'Ente alla luce delle opportunità offerte dalla norma e delle risorse disponibili;

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Anno 2022

n. 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale, cat. D pos. eco D1, a tempo pieno e determinato, da assegnare al Servizio Finanziario, Tributi e Sociale per la durata di sei mesi mediante scorrimento della propria graduatoria vigente approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 477 del 27/05/2021;

Anno 2023

Nessuna nuova assunzione prevista in attesa di una valutazione più attenta delle esigenze dell'Ente alla luce delle opportunità offerte dalla norma e delle risorse disponibili;

Anno 2024

Nessuna nuova assunzione prevista in attesa di una valutazione più attenta delle esigenze dell'Ente alla luce delle opportunità offerte dalla norma e delle risorse disponibili;

DATO ATTO CHE con riferimento alla figura dell'Istruttore Tecnico con note prot. n. 770 e 776 del 02/02/2021 era già stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001 del cui esito negativo se ne era dato atto con Determinazione n. 278 del 22/03/2021;

ACCERTATO che, come risulta dall'attestazione a firma del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, prot. n. n. 1610 del 25/02/2022 tra l'altro che l'Ente:

- ha assicurato per l'anno 2021, e garantisce, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 ai sensi del comma 557 art. 1, della legge n. 296 del 2006, così come indicato nell'allegato 1);
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2021, e pertanto entro i termini di scadenza previsti dalla norma;
- ha trasmesso in data 08/03/2021 i documenti di Bilancio alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche e pertanto entro il termine dei 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- ha approvato il Rendiconto della Gestione 2020 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/08/2021;
- ha trasmesso in data 02/09/2021 i documenti del Rendiconto di Gestione 2020 alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche con esito positivo, e pertanto entro il termine dei 30 giorni dalla data di approvazione del Rendiconto stesso;
- ha approvato il piano delle Performance con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 28.05.2021;
- non sono stati utilizzati nel 2021 spazi finanziari per la realizzazione di opere pubbliche ex legge n. 232/2016
- L'Ente non è strutturalmente deficitario né in dissesto, come risulta dall'ultima certificazione prodotta in sede di approvazione del Rendiconto di gestione 2021 e in sede di predisposizione della bozza di bilancio 2022/2024;
- il costo delle assunzioni a tempo determinato previste, pari ad € 16.693,00 nell'ambito della programmazione 2022/2024, anche sommato alla spesa di personale a tempo determinato già programmata nell'anno 2022 pari ad € 13.911,00 e agli spazi assunzionali concessi all'Unione dei Comuni per il 2022 pari ad € 2.346,00, è inferiore al limite disposto dall'art. 9, comma 28 del D.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo integrato dall'articolo 3, comma 9 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, individuato come sotto:
 - Cantieri occupazionali assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, CCNL Enti Locali € 122.976,02
 - Vigili Urbani - € 28.897,89

RILEVATO CHE sulla base della presente programmazione è prevista un'invarianza di spesa pertanto l'Ente non intende utilizzare l'incremento della spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

DATO ATTO che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 448 del 28 dicembre 2001, ha espresso parere favorevole come da verbale n. 3/2022 prot. n. 1681 del 01/03/2021 che si allega alla presente;

RAVVISATA l'opportunità e la necessità di determinarsi in merito;

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del Servizio Amministrativo Segretario Comunale congiuntamente;

DATO ATTO, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tertenia e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria del presente atto e degli altri soggetti, indicati agli artt. 5 e 6, del predetto codice di comportamento;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 16 del 02/03/2012 art. 4 ter comma12;
- il D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge 114/2014 e in particolare l'art. 3;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 c.d. Legge di stabilità 2016;
- La legge 205/2017;
- Il d.lgs. n. 75/2017;
- Il decreto-legge n. 34 del 2019 e il DM 17 marzo 2020;
- le disposizioni vigenti dei CCNL del comparto "Regioni -Autonomie Locali";

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/02/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;
- ogni altra disposizione vigente in materia, alla quale si rimanda per ogni opportuno riferimento non espressamente disposto con il presente atto;

con voti favorevoli ed unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 come riscritto dall'art. 16 della L. n. 183/2011, che, sulla base delle attestazioni prodotte dai Responsabili citate nella parte narrativa, nell'Ente non sussistono situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale;

DI RIDETERMINARE la dotazione organica, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, nel modo seguente:

- istituzione nell'ambito del Servizio Finanziario, Tributi e Sociale di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D, pos. eco. D1 a tempo pieno ed indeterminato;

DI DARE ATTO CHE la dotazione organica dell'Ente sarà suscettibile di variazioni e/o integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni, gestioni associate o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

DI APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa, il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2022/2024 nei termini sotto indicati:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Anno 2022

- n. 1 Istruttore Tecnico, cat. C pos. eco C1 a tempo parziale 18 ore settimanali e indeterminato da assegnare al Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Suape in sostituzione del dipendente dimissionario, mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altri Enti ai sensi di quanto stabilito nella disciplina inerente i "*Criteri per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato approvate da Enti Pubblici del medesimo comparto*" approvati con Delibera della Giunta Comunale n. 19 del 08/03/2019 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 01/12/2020 e n. 9 del 01/03/2022, atteso che la graduatoria vigente detenuta dall'Ente è esaurita per mancanza di idonei;

- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D, pos. eco. D1 a tempo pieno ed indeterminato previo espletamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, della procedura di mobilità obbligatoria e in caso di esito negativo mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, e in caso di esito negativo della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e in caso di ulteriore esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;

Anno 2023

Nessuna nuova assunzione prevista in attesa di una valutazione più attenta delle esigenze dell'Ente alla luce delle opportunità offerte dalla norma e delle risorse disponibili;

Anno 2024

Nessuna nuova assunzione prevista in attesa di una valutazione più attenta delle esigenze dell'Ente alla luce delle opportunità offerte dalla norma e delle risorse disponibili;

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Anno 2022

- n. 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale, cat. D pos. eco D1, a tempo pieno e determinato, da assegnare al Servizio Finanziario, Tributi e Sociale per la durata di sei mesi mediante scorrimento della propria graduatoria vigente approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 477 del 27/05/2021;

Anno 2023

Nessuna nuova assunzione prevista in attesa di una valutazione più attenta delle esigenze dell'Ente alla luce delle opportunità offerte dalla norma e delle risorse disponibili;

Anno 2024

Nessuna nuova assunzione prevista in attesa di una valutazione più attenta delle esigenze dell'Ente alla luce delle opportunità offerte dalla norma e delle risorse disponibili;

DI SIGNIFICARE che la Giunta Comunale si riserva di rivedere la programmazione del fabbisogno di personale in funzione sia di eventuali mutate esigenze di funzionalità dell'Ente, sia in relazione a nuove opportunità e/o vincoli derivanti da innovazioni normative in materia di personale, al fine di programmare le capacità assunzionali;

DI TRASMETTERE il presente atto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di comparto e alle RSU;

DI DEMANDARE ogni successivo adempimento inerente la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Amministrativo;

Comune di Tertenia - Deliberazione della G.C. n. 11 del 01/03/2022

DI DICHIARARE, con votazione separata e unanime espressa in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI TERTENIA

Provincia di Nuoro

OGGETTO: Ricognizione delle situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale anno 2022, modifica della dotazione organica e approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024.

Pareri di cui all'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti responsabili hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell' Area esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Tertenia, 01/03/2022

Il Responsabile dell'Servizio Amministrativo

dott.ssa Maruska Carrus

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, attesta che:

Ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Tertenia, 01/03/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Silvana Sodde

Il presente atto prodotto in originale informatico è stato firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

COMUNE DI TERTENIA

Provincia di Nuoro

**Delibera della G.C.
n. 11 del 01/03/2022**

OGGETTO: Ricognizione delle situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale anno 2022, modifica della dotazione organica e approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL VICESINDACO
Barbara Demurtas**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Gabriella Brundu**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).